



SENTENZA N. 41/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Il Giudice

Carola Corrado

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. n. **73156** proposto da **(omissis)**,

rappresentato e difeso dall'Avvocato Claudio PARISI (CF

PRSCLD75L03G793J), con lui elettivamente domiciliato presso lo Studio

Legale in Napoli alla Via Foria nr 130 (con espressa richiesta di ricevere tutte

le comunicazioni e/o notificazioni di legge all'indirizzo PEC

claudioparisi@avvocatinapoli.legalmail.it ovvero al fax 08119570269)

contro

- **I.N.P.S.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e

difeso rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Di Ronza (C.F.

DRNNCL72M19F839Y) e con il medesimo domiciliato in Napoli, alla via A.

De Gasperi, n. 55 (Fax: 081 19926336 – pec:

avv.nicola.dironza@postacert.inps.gov.it);

Esaminati gli atti ed i documenti della causa;

Uditi all'udienza del 24 gennaio 2024 l'avv. Claudio Parisi, per il ricorrente,

e l'avv. Di Ronza, per INPS

Ritenuto in

FATTO

Il ricorrente, quale militare in congedo dell'Arma dei Carabinieri con il grado di appuntato scelto, cessava dal servizio con diritto al trattamento pensionistico a decorrere dal 25.10.2016 calcolato con il sistema misto, avendo un'anzianità di 17 anni e 8 mesi di servizio al 31.12.1995.

La pensione era liquidata senza l'applicazione dell'aliquota del 44% prevista dall'art. 54 DPR 1092/1973. Pertanto in data 15.03.2021 proponeva ricorso amministrativo ad INPS, che però lo respingeva.

Esposte le proprie ragioni, l'istante chiedeva a questo giudice di «1) *Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla riliquidazione, sin dalla decorrenza del 25/10/2016, della pensione in godimento con applicazione pro-quota, sulla parte calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota ex art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 ovverosia, secondo la formulazione delle Sezioni Riuniti, con applicazione dell'aliquota di rendimento annuo pari al 2,445% per ciascuno degli anni maturati fino al 31.12.1995, in luogo di quella attribuita dall'Inps ex art 44 stesso DPR;*

2) condannare l'INPS alla corresponsione della pensione e al pagamento della differenza delle precedenti rate non adeguate, a far data dalla mensilità di OTTOBRE 2016 e sino al soddisfo, oltre ad interessi e rivalutazione come per legge;

3) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa ed attribuzione al procuratore antistatario».

Con decreto del 22 maggio 2023 era fissata l'udienza del 24 gennaio 2024 per la trattazione del giudizio.

In data 9 gennaio 2024 inviava la propria memoria INPS, nella quale si

riportava a quanto affermato dalle SS.RR. della Corte dei conti con la pronuncia n. 1/2021, ritenendo disattesa la tesi del ricorrente sull'applicazione dell'art. 54 DPR 1092/1973 e dovendo applicare l'aliquota del 2,44% per ogni anno di servizio, compreso tra il quindicesimo ed il diciottesimo, sino alla data 31 dicembre 1995. Alla luce di tale giurisprudenza l'INPS provvedeva al ricalcolo d'ufficio del trattamento pensionistico e pagamento di quanto spettante con il cedolino di dicembre 2021. Pertanto l'ente riteneva cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese, tenuto conto del ridotto accoglimento della domanda e del contrasto di giurisprudenza appena risolto.

All'udienza del 24 gennaio 2024 il difensore di parte ricorrente confermava l'avvenuto pagamento di quanto richiesto e aderiva alla richiesta di INPS di dichiarazione della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Il difensore di INPS ribadiva detta richiesta.

Al termine della discussione la causa era posta in decisione

Considerato in

DIRITTO

1. Nel presente giudizio occorre accertare l'applicabilità dell'art. 54 D.P.R. 1092/1973 nell'ipotesi del ricorrente che non cessava dal servizio con un'anzianità compresa tra i 15 e i 20 anni ed aveva la pensione calcolata con il sistema c.d. misto.

A tal riguardo era invocata da INPS la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, poiché l'ente affermava di aver provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico e di aver pagato quanto spettante.

A tale richiesta si associava anche parte ricorrente all'udienza del 24 gennaio

2024. Orbene, su tale domanda occorre precisare che, in realtà, la domanda iniziale formulata nel ricorso con richiesta di applicazione dell'aliquota dell'art. 54 DPR 1092/1973 nel calcolo della pensione, avrebbe comportato l'applicazione dell'aliquota del 2,93 % per ciascun anno in quota retributiva, mentre la riliquidazione operata da INPS, secondo l'orientamento espresso dalle SS.RR., è avvenuta con l'applicazione dell'aliquota del 2,44 %. Rinunciando il ricorrente alla parte eccedente della domanda, sempre nella medesima udienza del 24 gennaio 2024, nell'odierno giudizio si può ritenere cessata la materia del contendere.

2. Ai sensi dell'articolo 31, comma 3 c.g.c. in considerazione della presenza dei diversi orientamenti giurisprudenziali riscontrabili riguardo alla questione dell'applicazione dell'art. 54 DPR 1092/1973 al momento della proposizione del ricorso e del consequenziale deferimento della stessa alle Sezioni riunite di questa Corte, vanno ritenuti sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Campania in composizione monocratica, pronunciando:

- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024.

Il Giudice

Carola Corrado

f.to digitalmente

Depositata in

Napoli, 29.01.2024

DECRETO

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si dispone che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il giudice

Carola Corrado

f.to digitalmente

In esecuzione di quanto disposto dal giudice, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Maurizio Lanzilli